

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2205)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1962

Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di definitivo esame, da parte della 6^a Commissione del Senato, del disegno di legge recante provvidenze in favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, poi divenuto legge 26 gennaio 1962, n. 16, si ravvisò la opportunità di migliorare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel provvedimento e quelle di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 311. Tuttavia per non ritardare l'iter del disegno di legge la cui approvazione era vivamente attesa dalle categorie interessate, il Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*, s'impegnò di presentare un nuovo disegno di legge che modificasse

quello approvato, sulla base delle osservazioni formulate durante la discussione.

In relazione all'impegno governativo è stato predisposto il presente disegno di legge che mira a correggere le disarmonie contenute nella legge 26 gennaio 1962, numero 16.

Il disegno di legge è costituito da tre articoli.

Col primo si indicano le modificazioni da apportare agli articoli 2, 5, 21 e 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16; col secondo si stabilisce la decorrenza del provvedimento che è la stessa della legge n. 16; col terzo viene stabilita, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, la copertura della spesa.

Le modificazioni ritenute necessarie sono le seguenti.

L'articolo 2 della legge n. 16 è sostituito da un articolo diversamente formulato per motivi di chiarezza.

È da premettere che la legge 18 marzo 1958, n. 311 prevede, all'articolo 21, primo e secondo comma, due categorie di incaricati esterni: ternati e liberi docenti ai quali era attribuito il coeff. 325 e cultori della materia, ai quali era attribuito il coeff. 271. Lo stesso articolo determinava, al successivo comma sesto, la retribuzione spettante agli incaricati interni in ragione del 50 per cento degli assegni di cui al secondo comma; e cioè 50 per cento del coeff. 325 per i ternati e i liberi docenti e il 50 per cento del coeff. 271 per i cultori della materia.

La legge 26 gennaio 1962, n. 16 prevede, invece, all'articolo 2, commi primo e secondo, una triplice categoria di incaricati esterni, ai quali viene attribuito il coeff. 580, se ternati, ovvero liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di Istituto; il coeff. 500, se liberi docenti e il coeff. 309, se cultori della materia. Senonchè, i due commi dell'articolo sono stati congegnati in maniera tale che nel primo di essi è fatto cenno degli incaricati esterni con retribuzione pari al coeff. 580, e nel secondo degli incaricati esterni con retribuzione pari al coeff. 500 e 309.

Ora nella stesura del citato articolo 2 della legge n. 16, i due commi vengono sostanzialmente a sostituire — secondo gli intendimenti del legislatore — i commi primo e secondo dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311: ne consegue che il richiamo che, nel sesto comma dell'articolo 21 medesimo, è fatto al secondo comma ai fini della determinazione dell'incarico interno, viene a riferirsi esclusivamente ai coeff. 500 per i liberi docenti e 309 per i cultori, restando escluso il coeff. 580 per gli incaricati interni ternati o liberi docenti confermati o cultori con direzione di istituto.

È sembrato, quindi, opportuno che parte del 1° comma dell'articolo 2 venisse a far parte del 2° comma dell'articolo stesso.

Il terzo comma dell'articolo 5 è stato modificato dato che il testo primitivo, riferendosi ai due precedenti commi, secondo i quali gli incarichi di insegnamento debbono essere normalmente deliberati entro il 15 luglio e, per comprovati motivi, non oltre il 30 luglio, stabilisce che oltre detti termini può provvedersi al conferimento di incarico d'insegnamento soltanto quando lo incarico si riferisce a materia il cui titolare, professore di ruolo, sia stato trasferito ad altra Facoltà in data successiva ai termini medesimi. Ora, tale disposizione, introdotta nell'articolo 5 dalla Commissione Istruzione della Camera dei deputati, non tiene conto di altri casi di forza maggiore che pur tanto spesso si verificano, e, pertanto, si è ritenuto necessario indicare anche i casi di dimissioni o di rinuncia all'incarico o di morte del docente. Occorre aggiungere che, una volta stabilito il termine entro il quale le Facoltà debbono deliberare, è sembrato opportuno disporre anche in qual modo debba provvedersi al conferimento di quegli eventuali incarichi che, non proposti entro i termini, nè riferentisi a casi di forza maggiore (morte, trasferimenti, dimissioni) debbono pur essere svolti in relazione al piano di studi della Facoltà. In quest'ultimo caso è sembrato opportuno disporre che l'incarico s'intende rinnovato al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti Organi accademici.

Le modifiche agli articoli 21 e 22 mirano ad estendere anche al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano talune norme relative agli assistenti.

La legge 26 gennaio 1962, n. 16, pur stabilendo parità di trattamento economico fra le corrispondenti qualifiche dei ruoli organici del personale scientifico degli Osservatori astronomici (Tabella C) e dello Osservatorio vesuviano (Tabella D) con quelle del ruolo degli assistenti (Tabella B), non prevede, invece, per il personale stesso un corrispondente miglioramento dello sviluppo di carriera. E ciò è tanto più grave

in quanto le posizioni retributive godute per il passato dal predetto personale scientifico erano certamente superiori a quelle proprie degli assistenti. (Vedi leggi 18 marzo 1958, n. 276, per il personale scientifico, e 18 marzo 1948, n. 349 per gli assistenti).

Effettivamente, questa benemerita categoria di studiosi, che, fra l'altro, non ha alcuna possibilità di esercizio professionale e svolge la propria attività in condizioni, sovente, di grande disagio, è stata, per un mero difetto di coordinamento, la meno favorita, per non dire la più sacrificata fra quelle contemplate dalla legge n. 16.

E, infatti, per gli assistenti, oltre ad un maggior punteggio per i tre vecchi coefficienti di stipendio, viene istituito un quarto coefficiente: il 580; per gli astronomi e ricercatori, pur prevedendosi l'attribuzione di un maggior punteggio, resta fermo il vecchio numero di quattro coefficienti.

La disparità del trattamento appare ancora più notevole ove si consideri che — come sopra accennato — lo sviluppo di carriera per gli astronomi e i ricercatori non viene affatto modificato: rimane fermo, infatti, quanto, in materia, è previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 276 (articoli 4, 5 e 6 per gli astronomi; articolo 10 per i ricercatori dell'Osservatorio vesuviano), mentre per gli assistenti, oltre alla istituzione di un nuovo coefficiente, è stato stabilito che il libero docente viene assegnato direttamente al coefficiente 500 dopo almeno tre anni di servizio di ruolo (v. articolo 8, penultimo comma).

In tal modo l'assistente libero docente raggiunge il coefficiente 500 dopo tre anni di servizio, mentre l'astronomo o il ricercato-

re, anche se in possesso della libera docenza, potrà raggiungere lo stesso coefficiente soltanto dopo sei anni (v. articoli 5 e 6 della citata legge n. 276).

Inoltre, l'articolo 12 della legge n. 16 ha elevato dal coefficiente 229 al coefficiente 271 il trattamento economico dell'assistente incaricato, lasciando invariato il trattamento stesso per il personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici, e dell'Osservatorio vesuviano (v. articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 276).

Data l'analoga attività che viene svolta dalle due categorie di personale, appare necessario, per evidenti ragioni di equità, stabilire che, anche nei riguardi del personale scientifico incaricato, il coefficiente di retribuzione sia elevato dal 229 al 271.

È da notare, infine, che l'articolo 22, quarto comma, della legge n. 16 assegna agli assistenti con incarico di insegnamento universitario l'indennità di ricerca scientifica di lire 65.000, senza estenderla anche al personale scientifico degli Osservatori trovantesi in analoga condizione.

Le modifiche che vengono proposte agli articoli 21 e 22 della legge n. 16 sono intese, appunto, a porre in armonia con il trattamento previsto per gli assistenti, nelle materie sopra accennate, il trattamento del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

Con l'articolo 3, infine, viene stabilita, a' termini dell'articolo 81 della Costituzione, la copertura dell'onere, che è stato preventivato nella somma complessiva di lire 600 milioni, derivante dall'applicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I sottoindicati articoli della legge 26 gennaio 1962, n. 16 sono sostituiti e modificati come segue:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

” Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.

Ad essi è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.740.000, pari al coefficiente 580, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia ” ».

Art. 5. — Il comma terzo dell'articolo è così modificato:

« Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si può provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico si intende rinnovato, con le modalità previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici ».

Art. 21. — All'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« La qualifica di primo astronomo e quella di primo ricercatore vengono attribuiti al compimento di tre anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in astronomia e, rispettivamente, in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa.

La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 276, è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Art. 22. — Il quarto comma dell'articolo è sostituito dal seguente:

« Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso le Università ed Istituti di istruzione universitaria è attribuita, durante il periodo di incarico, l'indennità di ricerca scientifica nella misura spettante ai professori incaricati esterni ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con parte delle maggiori entrate fornite dalla legge concernente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo dei contratti di locazione dei beni immobili.